

**TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI**  
**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 413 E SS. C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA PER LA  
NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Per la prof.ssa **COLACI STEFANIA** (CF: CLCSFN65C52H501Q), nata a Roma (RM) il 12.03.1965 ed ivi residente in Via S. Getulio 120, rappresentata e difesa dagli avv. ti Claudio Zaza (CF: ZZACLD62T02H501K pec: claudiozaza@ordineavvocatiroma.org), Tiziana Congi (C.F. CNGTZN86L63C349I pec tizianacongi@ordineavvocatiroma.org) e dall'abogado Damiano Dell'Ali (C.F. DLLDMN85A25F943D – pec damianodellali@ordineavvocatiroma.org) dell'Illustre Colegio de Abogados de Madrid giusta delega rilasciata su foglio separato e prodotta unitamente al presente atto, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma (RM), Via Sabotino 2 (fax 06/83600241; pec: claudiozaza@ordineavvocatiroma.org).

1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F.: 80195350584 dpit@postacert.istruzione.it; urp@postacert.istruzione.it ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; roma@mailcert.avvocaturastato.it), in persona del Ministro *pro tempore* e con sede in Roma, viale Trastevere 76, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12.

2) **M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale di Roma** (C.F.: 97248840585 dpit@postacert.istruzione.it; urp@postacert.istruzione.it ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; roma@mailcert.avvocaturastato.it), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, via Frangipane, 41, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12.

3) **Tutti gli insegnanti** inseriti nella Graduatoria ad Esaurimento per la Classe di Concorso AAAA (Scuola per l'Infanzia) della Provincia di Roma, nelle posizioni da 1587 a 1225, con punteggio da 67,00 a 103,00 e nelle Graduatorie dei seguenti istituti scolastici: Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo, Villanova di Guidonia (RM) – Istituto Comprensivo Alberto Manzi, Villalba di Guidonia (RM) – Istituto Comprensivo Montecelio, Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Palombara Sabina (RM) – Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, Guidonia Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Sandro Pertini, Fonte Nuova (RM) – Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi, Guidonia Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, Guidonia Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Tivoli III, Tivoli (RM) – Istituto Comprensivo Giuliano Montelucci, Guidonia Montecelio (RM).

**Oggetto: controversia in materia di pubblico impiego, richiesta riconoscimento punteggio e aggiornamento graduatoria**

**PREMESSA**

- 1) Parte ricorrente, abilitata all'insegnamento nella scuola pubblica per la Classe di Concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia), lavora nella scuola pubblica in qualità di insegnante, con contratti a tempo determinato, sin dal 1997.



- 2) Attualmente parte ricorrente lavora presso l'Istituto Leonardo Da Vinci di Guidonia Montecelio (RM), con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2018/2019.
- 3) Nel corso degli anni ha lavorato, sempre con contratti a tempo determinato annuali, nella **scuola pubblica comunale**, insegnando le materie della propria classe di concorso e precisamente:

Anno scolastico	Dal	Al	Istituto	ore
2010/2011	01/03/2011	30/06/2011	Scuola Comunale per l'Infanzia "Carlo Collodi" Guidonia di Montecelio (RM)	30
2011/2012	15/09/2011	29/06/2012	Scuola Comunale per l'Infanzia "Carlo Collodi" Guidonia di Montecelio (RM)	30
2012/2013	03/12/2012	30/06/2013	Scuola Comunale per l'Infanzia "Carlo Collodi" Guidonia di Montecelio (RM)	30
2013/2014	10/09/2013	30/06/2014	Scuola Comunale per l'Infanzia "Carlo Collodi" Guidonia di Montecelio (RM)	30
2014/2015	11/09/2014	30/06/2015	Scuola Comunale per l'Infanzia "Carlo Collodi" Guidonia di Montecelio (RM)	30

- 4) Parte ricorrente ha lavorato per il Comune di Guidonia Montecelio, con contratti a tempo determinato di durata annuale, negli anni scolastici: **2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 per complessivi 5 anni scolastici**. Precedentemente aveva già lavorato con supplenze temporanee sostitutive, le uniche giustificabili.
- 5) A far data dall'anno scolastico 2015/2016, la parte ricorrente è stata assunta presso la **Scuola Pubblica**, ove lavora a tutt'oggi, con contratti a tempo determinato, come da tabella che segue:

Anno scolastico	Dal	Al	Istituto	ore
2015/2016	24/09/2015	30/06/2016	Istituto Comprensivo "Giuliano Montelucci" Guidonia Montecelio (RM)	25
2016/2017	22/09/2016	31/08/2017	Istituto Comprensivo Alberto Manzi di Guidonia Montecelio (RM)	25
2017/2018	22/09/2017	30/06/2018	Istituto Comprensivo De Filippo, Colleverde di Guidonia (RM)	25
2018/2019	17/09/2018	30/06/2019	Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi, Guidonia Montecelio (RM)	25

- 6) Tutti i contratti a tempo determinato delle tabelle di cui sopra sono stati stipulati su posti **vacanti nell'organico di diritto o di fatto** nella scuola ove la parte ricorrente ha prestato servizio.
- 7) Al momento della riapertura delle graduatorie, la parte ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento, inserendo i servizi prestati presso il Comune di Guidonia Montecelio.
- 8) In particolare, parte ricorrente ha presentato domanda selezionando i seguenti istituti scolastici: Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo, Villanova di Guidonia (RM) - 2



Istituto Comprensivo Alberto Manzi, Villalba di Guidonia (RM) – Istituto Comprensivo Montecelio, Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Palombara Sabina (RM) – Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, Guidonia Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Sandro Pertini, Fonte Nuova (RM) – Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi, Guidonia Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, Guidonia Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Tivoli III, Tivoli (RM) – Istituto Comprensivo Giuliano Montelucci, Guidonia Montecelio (RM).

- 9) I servizi di cui sopra, inseriti nella domanda di aggiornamento della graduatoria, però, non sono stati considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio.
- 10) Ciò probabilmente in quanto la Scuola Comunale di Guidonia Montecelio ha comunicato tardivamente all'Ufficio Scolastico Regionale del MIUR, i servizi prestati negli anni predetti alle sue dipendenze.
- 11) A causa di tale negligenza, infatti, è stato attribuito alla parte ricorrente un punteggio errato nella classe di concorso AAAA e ciò ha determinato l'iscrizione nella GAE (graduatoria ad esaurimento) della sig.ra Sartori Mirella nella posizione n. 1587 (punteggio 67) in luogo di quello effettivamente spettante, posto n. 1225 (punteggio 103).
- 12) Di conseguenza ben 362 persone precedono in graduatoria la ricorrente nonostante munite di un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante alla parte ricorrente (cfr. doc. 9).
- 13) Ciò ha comportato la perdita di tutti i diritti ed i vantaggi di cui avrebbe goduto se avesse occupato la posizione alla stessa effettivamente spettante in base al corretto punteggio maturato, tra i quali la possibilità di vedersi assumere a tempo indeterminato (assunzione in ruolo) o assegnare incarichi annuali in luogo delle mere supplenze brevi e temporanee nonché lo scivolamento in basso nella graduatoria al fine delle assunzioni a tempo indeterminato in conseguenza della maturazione di un punteggio minore rispetto a quello che avrebbe maturato se fosse stata posta nella posizione spettante della graduatoria.
- 14) Con lettera del 29.11.2018, tramite gli scriventi, la parte ricorrente ha rivendicato, nei confronti del Miur, il riconoscimento del punteggio maturato e l'aggiornamento della graduatoria. La comunicazione è rimasta priva di riscontro.
- 15) Tutto ciò premesso, la sig.ra Colaci Stefania, come sopra difesa e rappresentata, chiede il riconoscimento del punteggio effettivamente maturato in virtù dei servizi prestati presso il Comune di Guidonia Montecelio, negli anni dal 2010/2011 al 2014/2015 – nella posizione n. 1587 (punteggio 67) in luogo di quella effettivamente spettante, posto n. 1225 (punteggio 103) e l'aggiornamento della Graduatoria ad Esaurimento della Provincia di Roma, e degli istituti scolastici: Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo, Villanova di Guidonia (RM) – Istituto Comprensivo Alberto Manzi, Villalba di Guidonia (RM) – Istituto Comprensivo Montecelio, Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Palombara Sabina (RM) – Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, Guidonia Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Sandro Pertini, Fonte Nuova (RM)



– Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi, Guidonia Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, Guidonia Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Tivoli III, Tivoli (RM) – Istituto Comprensivo Giuliano Montelucci, Guidonia Montecelio (RM), relativamente a tale posizione.

...ooOoo...

### **DIRITTO**

Sussiste il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del punteggio effettivamente maturato, in virtù dei servizi prestati presso il Comune di Guidonia Montecelio, negli anni dal 2010/2011 al 2014/2015.

Lo svolgimento da parte della lavoratrice di tali servizi è pacifico e documentalmente provato.

Inoltre, probabilmente a causa di problemi di comunicazione dei dati tra amministrazioni (Comune di Guidonia Montecelio e Miur), non certo imputabili a negligenze della ricorrente, le è stato attribuito un punteggio errato nella classe di concorso AAAA e ciò ha determinato l'iscrizione nella GAE (graduatoria ad esaurimento) della sig.ra Colaci Stefania nella posizione n. 1587 (punteggio 67) in luogo di quella effettivamente spettante, posto n. 1225 (punteggio 103) e tale posizione in graduatoria si riflette, di conseguenza, anche nelle graduatorie d'Istituto.

Di conseguenza, ben 362 persone, con un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante alla parte ricorrente, attualmente occupano una posizione superiore in graduatoria sia nella GAE che nelle graduatorie d'istituto, arrecando alla medesima un grave pregiudizio in ordine alla possibilità di scegliere i posti migliori sia per quanto attiene a possibilità di ottenere un contratto, vicinanza dalla propria abitazione, orario e, quindi, remunerazione.

Anche tale circostanza è documentalmente provata.

L'intero sistema di reclutamento scolastico è basato sullo scorrimento delle graduatorie e pertanto, la parte ricorrente, a causa del mancato riconoscimento del punteggio effettivo maturato, ha perso il diritto all'assegnazione di incarichi annuali ed ha subito lo scivolamento in basso nella graduatoria al fine delle assunzioni a tempo indeterminato.

La stessa è stata, dunque, privata illegittimamente di tutti i diritti ed i vantaggi di cui avrebbe goduto se avesse occupato la posizione alla stessa effettivamente spettante in base al corretto punteggio maturato.

**Il meccanismo di reclutamento, applicato dalla Pubblica Amministrazione, nonostante il contrasto con la normativa europea, (CGUE, con la sentenza Mascolo del 26.11.2014), comporta l'aumento del punteggio per la graduatoria e, di conseguenza, la progressione nell'ordine di preferenza per successive assunzioni a termine e a tempo indeterminato (c.d. assunzione in ruolo).**

Il D.L. 357/89, convertito nella legge 417/89, aveva regolato l'accesso in ruolo del



personale scolastico istituendo il sistema definito del “doppio canale”, con una via riservata a coloro che avessero maturato un’esperienza predeterminata come supplenti, in alternativa al concorso aperto all’esterno per titoli ed esami. Requisito comune era costituito dal conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento dopo la laurea o di altro titolo necessario all’insegnamento.

Il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ha riprodotto in un testo organico, con efficacia innovativa e quindi abrogativa delle leggi anteriori (art. 676), la disciplina venutasi a stratificare nel tempo, anche a seguito di esperienze accumulate attraverso varie attività di sperimentazione.

Per quanto attiene alla disciplina relativa al reclutamento del personale docente, il richiamato d.lgs. n. 297 agli artt. 399, 400 e 401 stabiliva che l'accesso ai ruoli del personale docente dovesse avvenire mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli, riservando ad ognuno di essi annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

Successivamente, con l'art. 1 della L. 3 maggio 1999, n. 124, il legislatore ha modificato il suddetto reclutamento: ha eliminato il concorso per soli titoli (art. 399) ed ha trasformato le relative graduatorie in permanenti, periodicamente integrabili (art. 401).

Per effetto della intervenuta modifica l'accesso ai ruoli, prima della riforma del 2015, che ha comportato l’assunzione a tempo indeterminato di centinaia di migliaia di precari storici della scuola, avveniva per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami (art. 399) e, **per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie permanenti (art. 401).**

Inoltre, nell’anno 2000 coi decreti nn. 201, per il personale docente ed educativo, e 430, per il personale ATA, è stato emanato il regolamento per disciplinare il conferimento delle supplenze annuali e temporanee (art. 4, comma quinto, l. 124/99). Nelle tabelle allegate sono indicati anche i criteri per la determinazione dei relativi punteggi.

Entrambi hanno, tra l’altro, precisato uniformemente i termini di scadenza dei relativi contratti (artt. 1, comma quinto, del DM 201 e 1, comma sesto, del DM 430):

- a) 31 agosto per le supplenze “annuali”, di cui all’art. 4, primo comma, l. 124/99;
- b) il giorno annualmente indicato dal calendario scolastico come finale delle attività didattiche, per le supplenze annuali “temporanee fino al termine delle attività didattiche”, di cui all’art. 4, secondo comma;
- c) l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio per le supplenze temporanee determinate da “casi diversi”, ai sensi dell’art. 4, terzo comma (c.d. supplenze brevi).

In particolare, l’art. 4 la legge 124/99, che ha disciplinato le supplenze, dispone: “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo



*delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.*

*2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.*

*3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.*

*4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.*

*5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.*

*6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.*

*7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti. 10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.*

*11. [...] Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).*

Nei richiamati regolamenti è stato previsto che, nel caso di conferimento di supplenza ad orario parziale, permane il diritto dell'aspirante a conseguire il raggiungimento dell'orario intero obbligatorio previsto per il corrispondente personale di ruolo, mediante "più rapporti di lavoro a tempo determinato" (art. 4).

Il DM 131 del 13.6.2007, dopo avere ribadito che il conferimento di questi incarichi avviene esclusivamente con contratti a tempo determinato, ha modulato il funzionamento delle graduatorie ad esaurimento, concepite per le supplenze annuali (art. 4, primo comma, l. 124/99 e l. 1, lett. a, reg. stesso) e per quelle temporanee fino al termine delle attività didattiche (art. 4, secondo comma, l. 124/99 e l. 1, lett. b, reg.).



Sono poi intervenuti ulteriori interventi di riforma: la legge 53/2003 (c.d. "Riforma Moratti"), i DPR 121 e 122 del 2004, le leggi 80 e 296 del 2006, 169 del 2008 e 167 del 2009 (queste ultime parti della cd. "riforma Gelmini").

L'art. 1, comma 605, lett. c, l. 296/2006 ha trasformato le graduatorie permanenti, di cui all'art. 401 t.u., in graduatorie ad esaurimento *"in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato"*.

L'art. 1 d.l. 134/2009, convertito in l. 167/2009, ha aggiunto il comma 14-bis all'art. 4 l. 124/99, statuendo che *"i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni"*.

Quest'ultimo richiamo è riferito all'art. 1, comma 605, lett. c, l. 296/2006, che, come già ricordato, ha trasformato le graduatorie permanenti, di cui all'art. 401 t.u., in graduatorie ad esaurimento in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato.

Il D. Lgs 165/2001 all'art. 70 comma 8 prima parte, pur prevedendo che le disposizioni del decreto si applicano al personale della scuola, stabilisce che *"Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni"*.

Il legislatore, con l'art. 9 comma 18 del DL 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 106/2011 aveva aggiunto, all'articolo 10 del decreto legislativo 368/2001, dopo il comma 4, il comma 4-bis che recita: *Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.*».

La Graduatoria ad Esaurimento della Provincia di Roma, nonché le graduatorie degli istituti scolastici Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo, Villanova di Guidonia (RM) – Istituto Comprensivo Alberto Manzi, Villalba di Guidonia (RM) – Istituto Comprensivo Montecelio, Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Palombara Sabina (RM) – Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, Guidonia Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Sandro Pertini, Fonte Nuova (RM) – Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi, Guidonia Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, Guidonia Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Tivoli III, Tivoli (RM) – Istituto Comprensivo Giuliano Montelucci, Guidonia Montecelio (RM). relativamente a tale posizione, devono essere



aggiornate con il riconoscimento del punteggio effettivamente maturato in virtù dei servizi prestati presso il Comune di Guidonia Montecelio, negli anni dal 2010/2011 al 2014/2015 – posizione la posizione n. 1225 (punteggio 103).

..ooOoo..

La parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

### **RICORRE**

Al Tribunale adito affinché voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia al Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa di:

- 1) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del punteggio effettivamente maturato in virtù dei servizi prestati presso il Comune di Guidonia Montecelio, negli anni dal 2010/2011 al 2014/2015, pari a 103 punti nonché all’inserimento nella Graduatoria ad esaurimento nella posizione n. 1225.
- 2) Ordinare al Miur di aggiornare la Graduatoria ad Esaurimento della Provincia di Roma graduatoria ad esaurimento inserendo il punteggio della ricorrente pari a punti 103 per la posizione n. 1225, nonché le Graduatorie di Istituto degli istituti scolastici: Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo, Villanova di Guidonia (RM) – Istituto Comprensivo Alberto Manzi, Villalba di Guidonia (RM) – Istituto Comprensivo Montecelio, Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Palombara Sabina (RM) – Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, Guidonia Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Sandro Pertini, Fonte Nuova (RM) – Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi, Guidonia Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, Guidonia Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Tivoli III, Tivoli (RM) – Istituto Comprensivo, Giuliano Montelucci, Guidonia Montecelio (RM).

..ooOoo..

Con sentenza esecutiva.

Con vittoria di spese competenze e onorari, oltre iva, c.p.a.

..ooOoo..

Si producono i seguenti documenti in copia:

1. Contratti a tempo determinato Comune di Guidonia
2. Contratti a tempo determinato MIUR
3. Cedolini
4. Lettera CGIL del 21.05.2016
5. Lettera 26.10.2016
6. Certificazione Comune di Guidonia





7. Ricorso ex art 414 c.p.c. del 18.04.2016
8. Domanda di aggiornamento graduatoria
9. Graduatoria ad Esaurimento
10. Tabelle retributive
11. Sentenza Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro n- 13/2018
12. Lettera del 29 novembre 2018 – cartella compressa
13. Procura alle liti
14. Contributo unificato

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente causa è pari indeterminabile e che è dovuto il pagamento del contributo unificato pari ad € 259,00.

Si dichiara, altresì, che, considerate le dimensioni dei documenti allegati al presente atto, che superano i 30 MB, si rende necessario un duplice deposito e, dunque, l'invio di due "buste telematiche" separate.

Roma, 8 marzo 2019

TC            avv. Claudio Zaza    avv. Tiziana Congi    abogado Damiano Dell'Ali

### **ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti avv. ti Claudio Zaza (CF: ZZACLD62T02H501K pec: claudiozaza@ordineavvocatiroma.org), Tiziana Congi (C.F. CNGTZN86L63C349I pec tizianacongì@ordineavvocatiroma.org) e l'abogado Damiano Dell'Ali (C.F. DLLDMN85A25F943D – pec damianodellali@ordineavvocatiroma.org) dell'Illustre Colegio de Abogados de Madrid giusta, in qualità di difensori della sig.ra Colaci Stefania, delega rilasciata su foglio separato e prodotta unitamente al presente atto, elettivamente domiciliata come sopra,

### **PREMESSO CHE**

- 1) Il ricorso ex art. 414 c.p.c. ha ad oggetto il riconoscimento della posizione n. 1225 (punteggio 103) in luogo di quella attualmente occupata (posizione 1587, punteggio 67) e l'aggiornamento della Graduatoria ad Esaurimento della Provincia di Roma, della Graduatoria delle Scuole Comunali di Guidonia Montecelio (RM) e delle Graduatorie dei seguenti istituti scolastici: Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo, Villanova di Guidonia (RM) – Istituto Comprensivo Alberto Manzi, Villalba di Guidonia (RM) – Istituto Comprensivo Montecelio, Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Palombara Sabina (RM) – Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, Guidonia Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Sandro Pertini, Fonte Nuova (RM) – Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi, Guidonia Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, Guidonia Montecelio (RM) – Istituto Comprensivo Tivoli III, Tivoli (RM) – Istituto Comprensivo Giuliano Montelucci,



Guidonia Montecelio (RM).

- 2) tra la posizione occupata dalla ricorrente (n. 1587) e la posizione rivendicata (n. 1225), sono collocati 362 insegnanti, i quali, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso presentato dalla signora Colaci Stefania, subiranno una modifica della propria posizione;
- 3) ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti controinteressati, ovvero a tutti i docenti che sarebbero superati in graduatoria, per il punteggio acquisito dalla ricorrente, a seguito dell'esito positivo del giudizio instaurato;
- 4) non sono note le generalità complete, gli indirizzi di residenza né, soprattutto, il domicilio dei controinteressati;

### **CONSIDERATO CHE**

- 5) la notifica del ricorso nei modi ordinari per pubblici proclami, sarebbe eccessivamente onerosa per la parte ricorrente, in ragione del notevole numero dei destinatari;
- 6) l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- 1) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati;
- 2) Che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 3) Che la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;
- 4) Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami\\_/](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/).

Tutto ciò premesso la sig.ra Colaci Stefania, come sopra rappresentata e difesa,

### **CHIEDE**

che il Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta Ufficiale:

- a) **voglia autorizzare** la notificazione del presente ricorso:



- b) quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur;
- c) quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato della Provincia di Roma.

Roma, 08.03.2019

TC            avv. Claudio Zaza    avv. Tiziana Congi    abogado Damiano Dell'Ali

